

**STATUTO ASSOCIAZIONE**  
**" Gli angeli di Gabriele "**

Articolo 1  
**Denominazione**

E' costituita l'Associazione denominata:

" Gli angeli di Gabriele "

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente e direttamente l'integrazione sociale ed educativa dei bambini non vedenti e/o ipovedenti a favore di associati o di terzi.

Articolo 2  
**Sede**

L'Associazione ha sede in Soliera (MO), Via Primo Maggio n°484

Articolo 3  
**Scopo dell'Associazione**

1. L'Associazione ,direttamente o attraverso la creazione di apposite strutture operative o in base a specifiche convenzioni, svolge le seguenti funzioni:

- a) divulgare le conoscenze riguardanti i bambini non vedenti e/o ipovedenti;
- b) offrire un supporto agli stessi ed ai loro familiari;
- c) ispirare la ricerca nell'ambito delle problematiche relative ai non vedenti e/o ipovedenti

**2.1** Per raggiungere questi scopi, l'Associazione promuove ed attua, anche convenzionandosi con Enti pubblici e/o privati, tutte le inerenti iniziative e precisamente effettuare i seguenti servizi per la riabilitazione dei bambini non vedenti e/o ipovedenti, in particolare per l'età compresa da 0 a 6 anni:

- stimolazione e gioco basale, stimolazioni visive, infant massage, fisioterapia, musicoterapica, acquaticità, gioco, psicomotricità, pet therapy, pre-autonomia personale, pre-orientamento e mobilità, logopedia ed ogni altra prestazione utile alla riabilitazione dei bambini stessi, sia a breve che a lungo termine.

Si propone inoltre di controllare e di creare le migliori condizioni per far acquisire:

- abitudini che potenzino l'uso dei sensi, la conoscenza del proprio corpo, delle personali potenzialità/capacità, l'incontro con il mondo che circonda, le abilità minime per l'autonomia, modalità autonome ed educative di gioco, i requisiti fondamentali e minimi per l'organizzazione spaziale sia motoria che concettuale, una relazione aperta, attenta e fiduciosa verso gli altri verificando anche il grado di sviluppo delle abilità nelle seguenti aree:

Percezione sensoriale uditiva - Percezione sensoriale tattile

- Percezione sensoriale olfattiva
- Percezione sensoriale gustativa
- Percezione sensoriale visiva
- Motricità generale
- Primi principi di Orientamento
- Pre-Mobilità
- Comunicazione
- Abilità cognitive
- Abilità sociali
- Autonomia personale di base
- Gestione ed espressione delle emozioni
- Comunicazione
- Sviluppo motorio.

**2.2** La creazione di un Centro specifico e specializzato che fornisca i suddetti servizi con personale specializzato e che sia un punto di riferimento per i partecipanti, ma anche nazionale per informazioni, consulenze, ecc., nonché altre tipologie di centri specializzati di cura per bambini.

- corsi di formazione e/o aggiornamenti, convegni e/o seminari sul tema della disabilità visiva rivolti a professionisti che svolgeranno il loro lavoro in collaborazione con l'associazione;
- pubblicazione di riviste e libri;
- promozione e sostegno di progetti di ricerca scientifica in campo nazionale ed internazionale;
- promozione di incontri tra le famiglie;

**2.3** L'Associazione ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste all'articolo 10 comma 1 del DLGS 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione è obbligata all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

#### Articolo 4

##### **Categorie dei soci**

L'Associazione comprende tre categorie di Soci:

- a) Soci Effettivi, sono in primo luogo i familiari dei bambini non vedenti e/o ipovedenti, nonché persone o enti che svolgono attività uguali o analoghe all'Associazione stessa;
- b) Soci Sostenitori, sono persone o enti che contribuiscono anche economicamente all'attività dell'Associazione;
- c) Soci Benemeriti, sono persone o enti che rendono particolari servizi all'Associazione o ai propri iscritti con la loro attività.

La qualifica di Socio viene disposta dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione previo esame della richiesta e della eventuale documentazione e viene annotata in apposito registro dei soci.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, e non è rivalutabile.

#### Articolo 5

##### **Diritti e doveri dei Soci**

1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è prevista per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. I Soci Effettivi hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
3. I Soci Sostenitori ed i Soci Benemeriti hanno diritto all'elettorato passivo.
4. I Soci Effettivi ed i Soci Sostenitori hanno il dovere di pagare la quota associativa. La morosità comporta la sospensione automatica dai diritti associativi.

#### Articolo 6

##### **Esclusione- Recesso - Decadenza**

1. L'inadempimento da parte dei Soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno, sono causa di esclusione del Socio.  
L'esclusione dovrà essere deliberata da Consiglio Direttivo.  
La decisione di esclusione di un Socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente dell'Associazione, essere notificato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed essere annotata nel libro soci.  
Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei Soci.
2. Qualsiasi Socio può recedere dall'Associazione con effetto dalla comunicazione effettuata al Consiglio Direttivo.
3. Decade dalla qualifica di Socio chi non versa per due anni consecutivi le quote associative senza acquisire la qualifica di Socio Benemerito.

#### Articolo 7

##### **Organi dell'Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea Generale dei Soci;
  - il Presidente
  - il Consiglio Direttivo
2. I componenti degli organi elettivi dell'Associazione restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Le funzioni dei componenti degli organi dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito.

## Articolo 8

### **L'Assemblea Generale dei Soci**

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione e determina l'indirizzo della politica associativa.

2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno ed in via straordinaria per eleggere il Consiglio Direttivo vacante; quando un terzo dei Soci Effettivi iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale ne faccia richiesta scritta; quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

3. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i Soci Effettivi iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento di essa.

Possono, altresì, presenziare ai lavori assembleari i Soci Sostenitori ed i Soci Benemeriti ai quali viene esteso l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

4. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci Effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere inizio almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti i 2/3 dei Soci Effettivi e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci Effettivi.

L'Assemblea in tutti i casi delibera a maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su delega del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da inviare a tutti i soci, anche se non in regola con l'iscrizione, almeno dieci giorni di calendario prima della data di svolgimento.

## Articolo 9

### **L'Assemblea Ordinaria**

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria dell'Associazione:

a) l'elezione del Presidente dell'Associazione, ferma restando la nomina del Presidente effettuata al momento dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;

b) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero ferma restando la nomina effettuata al momento dell'Atto Costitutivo, e la designazione di un Revisore Contabile o di un Collegio di Revisori, entrambi in via facoltativa o se richiesto da norme inderogabili di legge;

c) l'approvazione dell'indirizzo programmatico delle attività

proposte dal Consiglio Direttivo per l'esercizio successivo;  
d) la determinazione della quota annuale di iscrizione;  
e) l'esame e l'approvazione della relazione tecnico-finanziaria annuale e del relativo conto consuntivo;  
f) l'esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell'associazione riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 10

##### **L'Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- modifiche dello Statuto
- scioglimento anticipato della Associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
- nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- altre materie riservate per legge alla sua competenza.

#### Articolo 11

##### **Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
2. Il Presidente inoltre:
  - convoca e presiede il Consiglio Direttivo
  - dà esecuzione alle Delibere del Consiglio Direttivo;
  - adotta deliberazioni d'urgenza soggette a ratifica del Consiglio Direttivo;
  - promuove giudizi civili, penali, ed amministrativi, previa delibera del Consiglio Direttivo;
  - in casi di urgenza provvede autonomamente a resistere in giudizio ed a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile
3. Il Presidente, in caso d'assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

#### Articolo 12

##### **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a:
  - nominare nel suo seno un Vice Presidente, designando il Vice Presidente nel corso della sua prima riunione, ferma restando la nomina già effettuata in sede di costituzione dell'Associazione;

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle sanzioni;
- convocare la Assemblea dei Soci;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- redigere il bilancio preventivo;
- redigere il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea ed all'eventuale Collegio dei Revisori o Revisore Contabile;
- programmare, realizzare e gestire l'attività della Associazione.
- promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'ente o resistervi;
- provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'Assemblea ai sensi del presente Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da un minimo di due a un massimo di nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i Soci Effettivi.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente dell'Associazione, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data stabilita o, nei casi di urgenza almeno tre giorni prima.

6. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale.

#### Articolo 13

#### **Il Collegio dei Revisori dei Conti - Revisore Contabile**

Se richiesto dalle norme inderogabili di legge o se ritenuto opportuno dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, verrà istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, Soci o non Soci, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del triennio.

I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

L'Assemblea ordinaria dei Soci in alternativa può nominare un Revisore Contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia.

#### Articolo 14

##### **Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili di cui l'Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo e dai beni immobili di cui sia proprietaria .

#### Articolo 15

##### **Entrate**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - quote e contributi degli associati;
  - eredità, donazioni e legati;
  - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche , anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
  - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
2. Gli utili ed avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. Durante la vita dell'Associazione vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge statuto o regolamento fanno parte della stessa unitaria struttura

#### Articolo 16

##### **Mezzi finanziari**

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conti correnti presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome dell'Associazione.

Le reversali ed i mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

#### Articolo 17

##### **Bilancio e conto consuntivo**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la gestione dell'Associazione è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fondi di entrata e destinazione di spesa che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.

3. Alla fine di ogni esercizio, è compilato il Conto Consuntivo accompagnato da apposita relazione finanziaria da sottoporre alla votazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

4. Almeno un mese prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione.

#### Articolo 18

#### **Scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, che provvederà alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, nonché alla relativa nomina, con le maggioranze previste dal presente Statuto.

2. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà obbligatoriamente devoluto ad altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 19

#### **Controversie**

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i suoi associati, ovvero tra gli Associati dell'Associazione, purché inerenti il rapporto associativo, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle norme Statutarie e regolamentari, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra, decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione dell'invito, potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

3. Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale secondo diritto.

#### Articolo 20

#### **Disposizioni applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di Associazioni.

Soliera, 30 marzo 2017

Firma Presidente **Massimiliano Beccari**